

*Avv. Francesco Edmondo Stolfà*  
*70033 – Corato (Ba)- via Duomo 6*  
*Tel. 080.3588750 – fax 080.3591939*  
*Pec: [francesco.edmondo.stolfà@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:francesco.edmondo.stolfà@pec.ordineavvocatitrani.it)*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

*Sezione Terza bis*

**MOTIVI AGGIUNTI al ricorso R.G. n.7431/2019**

Per la dott.ssa **Sansonne Vincenza** nata ad Andria il 02.03.1979 ed ivi residente alla via Felice Orsini 83(C.F.: SNSVCN79C42A285M) elettivamente domiciliato in Roma alla via Orazi e Curiazi 3 (c/o avv. Vittorio Olivieri) e rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso notificato il 25.05.2019, dall'avv. Francesco Edmondo Stolfà (STLFNC68S16A662J) il quale per ogni comunicazione di legge relativa al presente procedimento ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art.136 del codice del processo amministrativo, indica il suo numero di fax (080.3591939) ed il suo indirizzo pec: [francesco.edmondo.stolfà@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:francesco.edmondo.stolfà@pec.ordineavvocatitrani.it)

**ricorrente**

**contro**

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (MIUR), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12,

**resistente**

**e nei confronti**

**DI TERLIZZI ANNA** residente in XXXX XXXX XXXX - ammessa alla prova orale -

**controinteressata**

### Con il ricorso principale

#### Per l'annullamento previa emissione di provvedimenti cautelari:

- del verbale della Sottocommissione n.27 del 1° marzo 2019 con il quale agli elaborati della ricorrente è stato attribuito il relativo punteggio;
- del decreto dipartimentale Miur del 27.03.2019 n.395 con relativi allegati;
- del decreto del Direttore Generale del 23.11.2017 n. 1259 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – concorsi) n.90 del 24.11.2017 con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici ed in particolare l'art. 6 comma 6: *“La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100 punti, ottenuti sommando 1, 0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata; comma 8: “Ai sensi dell’art.8 comma 2 del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’art.8, n. 8.700 candidati. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile”; nonché l’art.8 comma 2 :“La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un’unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”; comma 4: “La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera”; comma 8: “A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio*

- complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi alla prova orale”; comma 9: “i quadri di riferimento di cui all’art.13 comma 1 lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”; comma 10: “Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, è reso noto il giorno e l’ora di svolgimento della prova scritta. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti”; comma 12: “I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d’esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Qualora per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio, con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”;*
- *del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 03.08.2017 n. 138 con particolare riferimento all’art.8 comma 8: “Ai fini dell’ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata”; all’art. 10 comma 1: “La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3” e all’art. 12 comma 1: “Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti”; comma 3: “A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua*

**Avv. Francesco Edmondo Stolfà**  
**70033 – Corato (Ba)- via Duomo 6**  
**Tel. 080.3588750 – fax 080.3591939**  
**Pec: [francesco.edmondo.stolfà@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:francesco.edmondo.stolfà@pec.ordineavvocatitrani.it)**

*straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale”;*

- del Decreto Dipartimentale 1134 del 24.07.2018;
- del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14.09.2018 contenente il diario della prova scritta;
- della nota del 17.10.2018 contenente i criteri di valutazione della prova scritta;
- della Nota dell'USR Sardegna con la quale è stato disposto il rinvio a data da destinarsi della prova scritta nella detta Regione a causa dell'allerta meteo;
- del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 09.11.2018 contenente il diario della prova scritta per la Regione Sardegna;
- della nota del 12.12.2018 contenente i criteri di valutazione della prova scritta per la Regione Sardegna;
- del decreto dipartimentale del 22.03.2019 n.11180 avente ad oggetto l'abbinamento alle Commissioni esaminatrici dei candidati ammessi a sostenere la prova orale;
- della nota del 19.04.2019 n.18824;
- della nota MIUR del 29.04.2019 contenente il calendario delle prove orali;

e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, che hanno determinato l'esito della procedura selettiva per la copertura di n. 2.416 posti a livello nazionale

**con il motivo aggiunto dell'11 luglio 2019**

Per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari ritenute idonee:

**o)** del verbale n.3 del 25.1.2019 della commissione nominata con decreto dipartimentale m\_pi .AODPIT .REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0001105.19-07-2018 e relativi allegati anche non conosciuti;

**p)** del decreto dipartimentale m\_pi .AODPIT .REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0001105.19-07-2018;

**q)** del decreto dipartimentale m\_pi .AODPIT .REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 002080.31-12-2018 e relativi allegati;

**r)** dell'Avviso MIUR.AODGPER.REGISTRO UFFICIALE (U) .0002757.16-01-2018.

**con il presente ulteriore motivo aggiunto**

per l'annullamento

decreto dipartimentale m\_pi.AODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R .0000089.4-2-2019 e relativo allegato A della commissione e sottocommissioni del corso concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici che costituisce parte integrante;

**t)** decreto dipartimentale m\_pi.AODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R .0000580.19-4-2019 e relativo elenco allegato A della commissione e sottocommissioni del corso concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici che costituisce parte integrante .

**u)** 18) del calendario della prova orale, nonché delle successive modifiche

ed integrazioni;

**v)** dell'art. 15, commi 8 e 9, D.M. 3 agosto 2017 n. 138 nella parte in cui prevede la nomina di sottocommissioni per frazioni di candidati pari a 250 unità;

**z)** della nota ministeriale prot. n. pm\_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.17-07-2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/2017 e all'errata corrige pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n. 247, con relativo allegato;

**z1)** del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici con allegata graduatoria e avviso prot.n. 35372 dell'1 agosto 2019;

**z2)** del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici con allegato e graduatoria per accesso civico;

**z3)** della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019;

**z4)** dell'Avviso n. 38777 del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;

**z5)** dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;

**z6)** delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;

**z7)** di ogni altro alto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di

elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l'affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall'Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;

**z8)** nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente.

### **Fatto**

Con ricorso con istanza di provvedimento cautelare del 25.05.2019 notificato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il giorno 29 successivo, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) annullare tutti i provvedimenti impugnati, così come dettagliatamente descritti in epigrafe, i verbali di valutazione dei candidati e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, che hanno determinato l'esito della procedura selettiva per la copertura di n. 2.416 posti a livello nazionale previa sospensione della loro efficacia; 2) conseguentemente dichiarare nulla la procedura concorsuale ed in particolare l'intera selezione avvenuta sulla base della prova scritta, per tutte le ragioni ampiamente esposte in premessa; 3) condannare i resistenti al pagamento delle spese e ai compensi di causa, oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.

Rigettata l'istanza cautelare inaudita altera parte è stata fissata udienza in camera di consiglio per il giorno 16.7.2019.

Nelle more il Tar Lazio - Roma Sez. 3B, con la sentenza n.6233/19 del 2 luglio 2019 ha accolto il ricorso di un'altra candidata non ammessa agli orali, la Prof.ssa Maria Petrilli, ed ha annullato in toto la procedura concorsuale e il Decreto di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale stante l'incompatibilità di alcuni commissari che avevano partecipato alla seduta plenaria della Commissione del 25.01.2019, come

risulta dal verbale n.3, presenza che ha quindi inficiato e reso illegittimi tutti gli atti successivi della procedura concorsuale. In base a tale sentenza il MIUR avrebbe dovuto ripetere la prova scritta o l'intera procedura concorsuale.

In data 12.07.2019 la ricorrente ha notificato motivi aggiunti per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari ritenute idonee, dei provvedimenti indicati in epigrafe.

A seguito dell'impugnazione della sentenza 6233/2019 da parte del Ministero e dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3512 del 2019 che ha sospeso tale sentenza, nella camera di consiglio del 16.7.2019, la ricorrente ha rinunciato alla discussione dell'istanza cautelare proposta con il ricorso principale.

Nelle more il Ministero ha dato seguito alla procedura concorsuale fissando il calendario della prova orale e la successiva graduatoria per merito e titoli, la proclamazione dei vincitori e l'immissione in servizio di parte di essi.

**Ad integrazione dei motivi aggiunti dell'11.7.2019 si impugnano i provvedimenti innanzi elencati sub lettere s) e t) per i seguenti**

#### **MOTIVI DI DIRITTO**

#### **INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI E CONSEGUENTE CADUCAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI – PREVIA SOSPENSIVA –**

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del**



Avv. Francesco Edmondo Stolfà  
70033 – Corato (Ba)- via Duomo 6  
Tel. 080.3588750 – fax 080.3591939  
Pec: [francesco.edmondo.stolfà@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:francesco.edmondo.stolfà@pec.ordineavvocatitrani.it)

**d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione di circolari amministrative. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia.**

Con il decreto dipartimentale n.89 del 4.2.2019 è stata modificata la commissione esaminatrice (già nominata con decreto dipartimentale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 201, a seguito delle dimissioni del dott. Domenico Martino componente della Sottocommissione n.35 Veneto che verteva in stato di incompatibilità come accertato nel febbraio 2019 dallo stesso MIUR con la seguente motivazione: *“PRESO ATTO della sussistenza di condizioni personali ostative all’incarico per il dott. Domenico Martino, componente della sottocommissione n. 35 – Veneto”*. Inoltre il Commissario Prof. Giuseppe Spadafora - Presidente della Sottocommissione n.3 Calabria - si è dimesso, sempre dopo il 25 gennaio 2019, per la presenza di una cugina diretta fra i candidati ed è stato, pertanto, sostituito sempre con lo stesso Decreto.

Tale circostanza è stata esplicitamente ammessa dal diretto interessato in una dichiarazione resa al giornale l'Espresso che si esibisce in copia.

Pertanto è evidente che tali condizioni personali ostative erano già preesistenti al momento della nomina e quindi, sia il Dott. Martino che il Prof. Spadafora erano incompatibili anche durante la riunione plenaria del

25 ottobre 2019.

La partecipazione di tali commissari che versavano in condizione di incompatibilità alla seduta plenaria del 25 gennaio 2019, in cui l'organo tecnico si era riunito in composizione allargata, ovvero anche con la partecipazione dei componenti delle sottocommissioni per la definizione dei criteri di valutazione utilizzati per la correzione delle prove e per l'attribuzione dei punteggi, determina la caducazione degli effetti giuridici dell'adozione dei criteri, deliberati nella predetta seduta plenaria a causa della illegittimità della nomina della Commissione e dei componenti delle sottocommissioni che versavano in condizione di incompatibilità.

Ma ulteriori incompatibilità ed illegittimità emergono con il decreto dipartimentale n.580 del 19.4.2019 con il quale sono stati nominati i componenti aggregati delle commissioni esaminatrici.

Esaminando il decreto e l'allegato a) che ne costituisce parte integrante emerge che vengono nominati due Commissari, Irene Caramelli sottocommissione n.34, e Federico Beghini sottocommissione n. 37 i quali avevano addirittura partecipato come candidati allo stesso concorso e non avevano superato la prova preselettiva; è oltremodo evidente l'illegittimità di tale nomina per conflitto di interesse in capo ai due commissari, partecipanti al concorso nella fase preselettiva e non ammessi neanche alla prova scritta che poi siedono addirittura in Commissione per esaminare i candidati promossi (!).

Non si comprende come possano due candidati che non hanno superato la fase preselettiva, avere le competenze per esaminare gli altri candidati.

Tale circostanza emerge chiaramente esaminando il decreto di nomina

n.580 del 19.4.2019 - in cui vengono nominati i componenti aggregati delle commissioni esaminatrici - con l'allegato a) che ne costituisce parte integrante e la ripartizione dei candidati per aule sia per la regione Veneto che per la regione Toscana in cui figurano i nomi dei due predetti candidati poi diventati componenti aggregati delle commissioni esaminatrici.

**Inoltre con il presente atto si propongono motivi aggiunti per l'annullamento dei provvedimenti innanzi elencati dalle lettere da u) a z8) per i seguenti**

#### **MOTIVI DI DIRITTO**

**In ordine all'art. 15, commi 8 e 9, del D.M. 3 agosto 2017 n. 138 nella parte in cui prevede la nomina di sottocommissioni per frazioni di candidati pari a 250 unità.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.9 DEL D.P.R.487/1994; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA' DELLA COMMISSIONE; ECCESSO DI POTERE, MANIFESTA INGIUSTIZIA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO.**

*L'art.9 comma 3 del DPR 487/1994 al comma 3 stabilisce che “le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500”.*

In violazione della previsione normativa il D.M. 3 agosto 2017 n. 138

all'art. 15, comma 8 e 9, ha previsto la nomina di sottocommissioni per frazioni di candidati pari a 250 unità, sia per la correzione degli elaborati scritti che per l'espletamento delle prove orali dove il numero degli ammessi era di gran lunga inferiore a quello degli ammessi alle prove scritte e quindi con frazioni di candidati di gran lunga inferiori alle 250 unità.

La nomina di numerose sottocommissioni, trentasette per la precisione, sia per la correzione delle prove scritte che per lo svolgimento delle prove orali ha determinato una enorme disparità di trattamento tra i diversi candidati .

***ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE, I MOTIVI AGGIUNTI DELL' 11.7.2019 E ILLEGITTIMITÀ PER GLI STESSI MOTIVI GIÀ ECCEPITI CON L'ATTO INTRODUTTIVO E CON I MOTIVI AGGIUNTI GIA' NOTIFICATI CHE QUI DEVONO INTENDERSI RICHIAMATI-***

I provvedimenti elencati nelle lettere u) e z) sino a z8) sono atti successivi e consequenziali al provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti notificati il 12.7.2019, e devono ritenersi nulli per illegittimità derivata per tutti gli stessi motivi già esposti nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti notificati il 12.7.2019, che qui devono intendersi integralmente richiamati.

In presenza di vizi accertati dell'atto presupposto, deve distinguersi fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, la prima soltanto delle quali comporta travolgimento dell'atto consequenziale, indipendentemente dalla relativa impugnazione: tale situazione si verifica normalmente quando l'atto successivo venga a porsi nell'ambito della

medesima sequenza procedimentale, quale inevitabile conseguenza dell'atto anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. V, 25.11.2010, n. 8243; Cons. St., sez. VI, 23.12.2008, n. 6520).

Pertanto secondo il principio di concentrazione e semplificazione che ha indotto il legislatore, con l'art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205, atto a consentire l'impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purché connessi all'oggetto del giudizio, deve ritenersi consentito che – nel processo unitario in corso – ogni atto autonomamente lesivo venga contestato per i vizi attinenti alla fase cui lo stesso si riferisce, mentre avverso gli atti conseguenti – ove censurabili solo per l'effetto viziante, riconducibile ad illegittimità di atti presupposti – può ben essere prospettato il solo vizio ad essi direttamente riconducibile, ovvero quello di illegittimità derivata, non ponendosi alcun problema circa la piena informazione di tutte le parti in causa sugli esatti termini della controversia, già avvenuta nel caso di specie con la notifica del ricorso principale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27/4/2011 n. 2482).

Per tali motivi la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che il Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, voglia accogliere il ricorso principale con i motivi aggiunti notificati il 12.7.2019 e con i motivi aggiunti di cui al presente atto e per l'effetto:

1) annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe e quelli indicati nei motivi aggiunti, nonché tutti i provvedimenti consequenziali con l'ordine di ammettere la ricorrente allo svolgimento delle successive fasi del

*Avv. Francesco Edmondo Stolfa*  
*70033 – Corato (Ba)- via Duomo 6*  
*Tel. 080.3588750 – fax 080.3591939*  
*Pec: [francesco.edmondo.stolfa@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:francesco.edmondo.stolfa@pec.ordineavvocatitrani.it)*

concorso, senza pregiudizio alcuno;

- 2) in subordine, sempre in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, annullare l'intera procedura concorsuale per tutti i motivi dedotti;
- 3) provvedere sulle spese come per legge.

Documenti come da indice.

Corato - Roma 29 ottobre 2019

Avv. Francesco Edmondo Stolfa

*Avv. Francesco Edmondo Stolfà*  
*70033 – Corato (Ba)- via Duomo 6*  
*Tel. 080.3588750 – fax 080.3591939*  
*Pec: [francesco.edmondo.stolfà@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:francesco.edmondo.stolfà@pec.ordineavvocatitrani.it)*

### **RELATA DI NOTIFICA**

Istante l'avv. Francesco Edmondo Stolfà, nella qualità in atti, io sottoscritto UFF. GIUD. addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Trani ho notificato distinte copie del presente atto:

- al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.**, con sede in Roma, *ex lege* rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Roma, presso la quale *ope legis* é domiciliata in **Roma alla via dei Portoghesi 12** mediante
  
- al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.**, con sede in Roma al viale Trastevere 76/A mediante
  
- alla sig.ra **DI TERLIZZI ANNA** residente in XXXX XXXX XXXX